

N. R.G. 3456/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO**  
Seconda Sezione CIVILE

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 3456 R.G.A.C., anno 2019, avente ad oggetto: responsabilità professionale, passata in decisione nell'udienza del 28.02.2022, vertente

**TRA**

██████████ s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. ██████████ el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende, procura speciale su foglio allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore

Attrice

**E**

██████████ in proprio e nella qualità di trustee del ██████████ ██████████ el.te dom.to presso lo studio dell'avv. ██████████ che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28.02.2022, da intendersi qui interamente trascritto

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione notificato il 23.7.2019 la ██████████ s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, conveniva in giudizio ██████████ in proprio e nella



qualità di trustee del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] perché questo Tribunale revocasse ai sensi dell'art. 2901 c.c. gli atti di conferimento immobiliari contenuti nell'atto Pubblico per Notaio [REDACTED] dell'8.9.2014, rep. 3599, racc. 2775. In subordine, chiedeva, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di dotazione in trust di cui all'atto pubblico per Notaio [REDACTED] del 27.10.2017, rep. 6998, racc. 545.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] in proprio eccependo in via preliminare l'improponibilità dell'azione per mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, chiedendo di estromettere dal giudizio il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. Nel merito impugnava quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.

Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c.

Svolta l'istruttoria, all'udienza del 28.02.2022 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

#### Motivi della decisione

Preliminarmente, per quanto relativo all'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, è infondata e va rigettata. In tema di azione revocatoria, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, come ribadito di recente (Cass. civ. ordinanza n. 25855/2021), esclude il necessario esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità dell'azione processuale, anche qualora la revocatoria abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile (ad esempio, a seguito di donazione, di vendita, di costituzione di un fondo patrimoniale, di un trust, ecc.). Priva di pregio appare l'eccezione sollevata dal convenuto relativamente al rito applicato; correttamente la causa è stata *introdotta secondo le norme del rito ordinario, avendo la stessa ad oggetto un'azione revocatoria ex art.2091 c.c.*; è evidente che esula dal *thema decidendum* del presente giudizio qualsiasi questione relativa alla validità o l'esatto adempimento del contratto di locazione. Secondo la S.C. *“... poiché l'azione ha carattere autonomo, il rito applicabile è quello proprio della*





Va poi rilevato che l'attrice conveniva in giudizio [REDACTED] in proprio e in qualità di titolare del [REDACTED] che rimaneva contumace. Deve osservarsi che, alla luce di principi espressi a più riprese dalla Suprema Corte (Cass. ord. N. 2894/2020; Cass. sez. V sen. n. 25478/2015; Cass. sez. III sen. n. 19376/2017; Cass. sez. III sen. n. 2043/2017), il trust non è un ente dotato di personalità giuridica ma esclusivamente un insieme di bene destinati ad un determinato scopo. Ne consegue che debba dichiararsi l'inefficacia dell'azione così spiegata nei confronti della [REDACTED] in persona del suo titolare.

Venendo al merito della vicenda, la [REDACTED] s.r.l. esponeva di vantare un credito di € 50.648,76 nei confronti di [REDACTED] in virtù di cessione di credito autenticata per atto del Notaio [REDACTED] n. rep. 50416 dell'11.1.2018, con cui la [REDACTED] s.r.l. in liquidazione cedeva alla [REDACTED] s.r.l. il credito accertato dalla sentenza n. 1335/2017 del Tribunale di Benevento. Deduceva dunque come il debitore, con atto unilaterale in data 8.9.2014 per Notaio [REDACTED] avesse istituito un Trust autodichiarato denominato [REDACTED] al quale trasferiva la piena proprietà di una serie di beni immobili. Con ulteriore atto di dotazione in trust del 27.10.2017 n. rep. 6998/5452 destinava la piena proprietà dell'unità immobiliare e la quota indivisa di 500/1000 sita in San Giorgio del Sannio alla Via [REDACTED] al trust [REDACTED]

Chiarito ciò, è necessario premettere che l'art. 2901 c.c. stabilisce che, perché siano dichiarati inefficaci nei confronti del creditore gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, debbano concorrere due condizioni: in primo luogo, che il debitore conosca il pregiudizio che l'atto cagioni alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto sia dolosamente preordinato a tal fine; secondariamente, che, trattandosi di atto a titolo



oneroso, il terzo sia consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, sia partecipe della dolosa preordinazione.

Dal punto di vista probatorio, è onere dell'attore provare l'esistenza del credito, l'eventus damni, quindi il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, nonché il consilium fraudis, cioè la consapevolezza da parte del debitore di arrecare un pregiudizio e, qualora oneroso, anche del terzo.

Nel caso di specie, la società attrice ha assolto il suo onere probatorio. Invero, il credito vantato dalla [REDACTED] [REDACTED] in seguito ad atto di cessione da parte di [REDACTED] [REDACTED] è anteriore agli atti di disposizione ed accertato giudizialmente con sentenza n. 1335/2017 (all. 2 e 3 fascicolo parte attrice). Premesso che il cessionario subentra a titolo particolare nel rapporto obbligatorio tra cedente e ceduto, divenendo titolare del relativo diritto di credito, la pretesa creditoria del cedente emerge essere avanzata già nel febbraio 2014, seppur accertata successivamente. Quindi all'atto di costituzione del trust da parte di [REDACTED] in data 8.9.2014 il soddisfacimento del credito maturato era già richiesto, anche in via giudiziale.

Per quanto attiene all'eventus damni, inteso quale diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, esso ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando abbia comportato una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione del credito. Nella specie, con gli atti di disposizione del 8.9.2014 e del 27.10.2017 il debitore destinava tutti i beni immobili di cui era proprietario ad un trust [REDACTED] di cui egli stesso risulta titolare. Dalla documentazione allegata (all.5 fascicolo parte attrice) emerge chiaramente la titolarità e dunque la piena proprietà da parte del [REDACTED] dei beni immobili confluiti nell'istituzione del trust autodichiarato. Con ulteriore atto di dotazione del 27.10.2017, l'unità immobiliare sita in San Giorgio veniva conferita anch'essa nel trust. A riguardo si osserva tuttavia che, dalla produzione agli atti, l'immobile in esame risulta intestato ad altro soggetto (all.9 fascicolo parte attrice). Pertanto, è di tutta evidenza l'istituzione di un trust [REDACTED] di natura gratuita che di fatto ha diminuito la garanzia





patrimoniale del debitore creando un patrimonio separato, limitando in concreto la pretesa creditoria. In proposito, è opportuno ricordare che l'azione revocatoria è esperibile anche nei confronti dell'atto istitutivo del trust, atteso che il Trust ( come ribadito dalla Suprema Corte) determina una variazione quantitativa del patrimonio del debitore può essere revocato ex art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. (così Cass. Civ. ordinanza n. 24986/2020) . Trattasi di atto a titolo gratuito, per cui rimane superfluo l'esame della consapevolezza del terzo circa il pregiudizio recato al creditore, tanto più che, nella specie, il terzo è lo stesso debitore disponente.

Infine, per quanto attiene il requisito soggettivo (la consapevolezza di arrecare un pregiudizio all'interesse creditorio-scienza damni), è sufficiente il dolo generico, bastando cioè che il debitore abbia previsto il pregiudizio del creditore.

Nella specie, come si è detto, entrambi gli atti di disposizione sono a titolo gratuito, inoltre titolare del trust [REDACTED] risulta essere lo stesso [REDACTED] sicché deve riconoscersi una piena conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che avrebbe cagionato alle ragioni creditorie.

Va dunque dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto indicato in citazione ed oggetto della domanda principale.

L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di quella subordinata, avanzata solo in caso di mancato accoglimento della prima e previa integrazione del contraddittorio.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] s.r.l. nei confronti di [REDACTED] così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per Notaio [REDACTED] dell'8.9.2014 n. rep. 3599 n. racc. 2775 ordinando alla Conservatoria dei P.P.R.R.I.I. di Benevento l'annotazione della presente sentenza;



- 2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.600,00 per la fase di studio; € 2.000,00 per la fase introduttiva; € 3.400,00 per la fase istruttoria; € 4.000,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Benevento, il 2 giugno.2022

Il Giudice

Dott.ssa A. Genovese

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Francesca Caropreso, funzionaria Addetta all'Ufficio del processo

